



PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA  
DI

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**  
Società quotata

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DI  
PASCHI GESTIONI IMMOBILIARI S.p.A.  
IN  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE  
DELLA SOCIETA' PASCHI GESTIONI IMMOBILIARI S.P.A.  
NELLA SOCIETA' BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.  
REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971  
IN MATERIA DI EMITTENTI (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")

Signori Azionisti

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per deliberare sul seguente argomento, posto al primo punto dell'ordine del giorno:

- **Progetto di fusione per incorporazione di Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..**

La presente relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è stata redatta, pur non essendo espressamente prevista ai sensi dell'articolo 2505 del Codice civile nel caso di incorporazione di società interamente detenuta, in ottemperanza agli obblighi imposti dal 2° comma dell'articolo 70 del Regolamento degli Emittenti ed in conformità con quanto disposto dall'Allegato 3A richiamato dal medesimo articolo.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 2505 del Codice civile, non si è provveduto a richiedere la relazione degli esperti, stabilita dall'articolo 2501 *sexies* del Codice civile, in quanto la Società Incorporante detiene e deterrà, fino ad esaurimento della procedura di fusione, il 100% del capitale sociale della Società Incorporanda.

**1. Illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento**

**1.1. Tipo di fusione**

La fusione sarà realizzata mediante la fattispecie della fusione omogenea per incorporazione diretta, essendo la Società Incorporanda interamente posseduta dalla Società Incorporante. Dal punto di vista civilistico, l'operazione si realizzerà in conformità con gli articoli 2501 e seguenti del Codice civile e secondo modalità e condizioni descritte nel Progetto di Fusione.

**1.2. Società partecipanti alla fusione**

Società Incorporante:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato € 4.502.410.157,20.= suddiviso in n. 5.569.271.362 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 0,67.=, in n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di € 0,67.= ed in n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di € 0,67.=, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6.

Società Incorporanda:

Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A., con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 11/13, capitale sociale interamente versato pari ad € 5.000.000,00.= suddiviso in n. 20.000 azioni del valore nominale unitario di € 250,00.=, iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 0101960052 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, appartenente al Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6.

**1.3. I motivi dell'operazione**

In esecuzione del Piano Industriale 2008/2011 ed in conseguenza dell'ingresso di Banca Antonveneta S.p.A. nel Gruppo Montepaschi, è stato predisposto un piano di valorizzazione e riorganizzazione del comparto immobiliare, deliberato da questo Consiglio di Amministrazione in data 12 giugno 2009 e 22 aprile 2010, che prevede, tra l'altro, la razionalizzazione della proprietà degli immobili e dell'erogazione dei servizi immobiliari all'interno del Gruppo Montepaschi (c.d. "Progetto Salimbeni").

Detto Progetto si articola nelle seguenti operazioni societarie:

1. Fusione per incorporazione di PGI in BMPS
2. Scissione parziale di MPSI a favore di BAV e di BMPS essenzialmente dei rami relativi agli immobili di rispettiva strumentalità.

L'integrazione di PGI rientra, in particolare, nell'ambito delle iniziative volte alla revisione del modello di gestione tecnica del patrimonio. Essa è, infatti, mirata ad un recupero di efficienza attraverso la semplificazione amministrativa, del sistema operativo e di governo, oltre che la riduzione dei costi anche attraverso la razionalizzazione dell'ampio parco fornitori, che verrebbe ricondotto a un numero contenuto di manutentori. Le attività di PGI verrebbero svolte direttamente da una funzione ("Area Gestione Patrimonio Immobiliare") della Capogruppo e saranno quindi tese a gestire ed ottimizzare:

- la gestione amministrativa degli immobili di proprietà e di quelli condotti in locazione (c.d. *property management*);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili condotti/locati e di

- proprietà (c.d. *facility management*);
- tutti gli altri servizi di supporto alla filiera immobiliare e del credito attualmente supportati da PGI (ad es. Credit Risk Mitigation sulle garanzie immobiliari, valutazioni peritali);
- il supporto all'attività di gestione (es. cessioni, riqualificazioni) del portafoglio immobiliare (c.d. *asset management*);
- la responsabilità in merito all'ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi (c.d. *space management*);
- la gestione operativa delle sicurezze fisiche.

#### 1.4. Aspetti giuridici

Poiché Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. detiene la totalità del capitale sottoscritto e versato di Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A., pari ad € 5.000.000,00.=, alla fusione saranno applicate le previsioni di cui all'articolo 2505 del Codice civile in materia di "*incorporazione di società interamente possedute*", che consentono una semplificazione procedurale.

La proposta di fusione oggetto della presente relazione non configura in alcun modo la fattispecie prevista dall'articolo 2501 *bis* del Codice civile.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 57 del D. L.vo 385/1993 (T.U.B.) ed in deroga all'articolo 2503, 1° comma, del Codice civile, i creditori delle società partecipanti alla fusione possono opporsi alla stessa entro quindici giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 *bis* del Codice civile.

Non esistono particolari categorie di Soci e possessori di titoli diversi dalle azioni cui venga riservato un trattamento differenziato.

Non è previsto alcun vantaggio particolare a favore degli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

#### 1.5. Aspetti contabili

L'operazione di fusione per incorporazione avverrà sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2010 delle due Società.

### 2. **Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante**

La proposta fusione per incorporazione non richiede alcun aumento di capitale della Società Incorporante a favore dei soci della Società Incorporanda; conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio e non è previsto alcun conguaglio in denaro.

La fusione avrà per effetto l'annullamento di tutte le azioni ordinarie della Società Incorporanda e non vi sarà alcuna assegnazione di azioni né alcun rapporto di concambio di azioni. Non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni dell'articolo 2501 *ter*, 1° comma, n. 3), 4) e 5), e degli articoli 2501 *quinquies* e 2501 *sexies* ai sensi del richiamato articolo 2505 del Codice civile.

### 3. **Data di decorrenza dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della Società Incorporante o di quella risultante dalla fusione**

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti della fusione nei confronti dei terzi *ex* articolo 2504 *bis* del Codice civile, che potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice civile.

Le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate, ai fini contabili e fiscali, al bilancio di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dal 1° gennaio 2010.

**4. Riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione**

Per quanto attiene ai riflessi tributari, si segnala che la fusione per incorporazione è un'operazione fiscalmente neutra, che non genera minusvalenze o plusvalenze fiscalmente rilevanti. Le attività e le passività dell'Incorporanda sono acquisite nel Bilancio dell'Incorporante in regime di continuità fiscale (articolo 172, comma 1° e 2° del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

**5. Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della Società Incorporante a seguito dell'operazione**

L'operazione non avrà alcun effetto modificativo degli attuali assetti partecipativi nella Incorporante in quanto l'operazione di fusione non comporterà l'emissione, da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., di nuove azioni.

**6. Effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**

L'operazione non comporta effetti su patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), aventi ad oggetto Società partecipanti alla fusione.

**7. Valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 *quinquies* del Codice civile**

La proposta fusione per incorporazione di Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non comporta esclusione dalla quotazione; non ricorre, pertanto, l'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 2437 *quinquies* del Codice civile.

---oooOooo---

La presente relazione è stata messa a disposizione del pubblico presso la Sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento degli Emittenti approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti, nonché comunicata a Consob ai sensi dell'articolo 90 del predetto Regolamento.

---oooOooo---

Signori Azionisti,

in merito a quanto esposto nella presente Relazione, Vi invitiamo ad approvare le seguenti

#### PROPOSTE

“

L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., udita la relazione del Consiglio di Amministrazione

#### DELIBERA

a) di approvare il progetto di fusione per incorporazione, iscritto nel Registro delle Imprese di Siena in data 14 settembre 2010, di

- Paschi Gestioni Immobiliari S.p.A., con sede legale in Siena, Via Aldo Moro 11/13, capitale sociale interamente versato pari ad € 5.000.000,00.= suddiviso in n. 20.000 azioni del valore nominale unitario di € 250,00.=, iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 0101960052 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, appartenente al Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6.

in

- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale interamente versato € 4.502.410.157,20.= suddiviso in n. 5.569.271.362 azioni ordinarie del valore nominale unitario di € 0,67.=, da n. 1.131.879.458 azioni privilegiate del valore nominale unitario di € 0,67.= e da n. 18.864.340 azioni di risparmio del valore nominale unitario di € 0,67.=, iscritta all'Albo delle Banche di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 385/93, codice banca 1030.6, ed iscritta al Registro delle Imprese di Siena al n. 00884060526 con pari numero di codice fiscale e partita IVA, Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, codice gruppo 1030.6

sulla base delle situazioni patrimoniali al 30 giugno 2010 sia per la Società Incorporante sia per la Società Incorporanda, il tutto come descritto nel progetto di fusione medesimo, dando alla fusione efficacia fiscale e contabile a decorrere dal 1° gennaio 2010;

b) di conferire al Presidente, ai Vice Presidenti ed al Direttore Generale, anche disgiuntamente tra loro, ogni opportuno potere per provvedere a rendere esecutiva a norma di legge la precedente deliberazione, ivi compresa la facoltà di introdurre nella deliberazione stessa tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni, non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizione, determinando ogni modalità dell'operazione, intervenendo alla stipulazione dell'atto di fusione di cui al precedente punto a) e di ogni altro atto inerente o conseguente, con facoltà di fissare la data di decorrenza degli effetti giuridici della fusione in data successiva alla data dell'ultima iscrizione, consentendo volture, trascrizioni, annotazioni nei pubblici registri e, in genere, provvedendo a tutto quanto necessario per la completa attuazione della precedente deliberazione, con ogni potere, nessun escluso. Quanto sopra, occorrendo, anche a mezzo di mandatario o mandatari.

“